



**COMUNE DI UDINE**  
**Servizio Cultura e Istruzione**  
**U. ORG. SERVIZI PER L'ISTRUZIONE**  
**U.O. Ristorazione scolastica**



**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, DISINSTALLAZIONE E INSTALLAZIONE  
DI ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA IN DOTAZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE  
E AI NIDI CON FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER DUE ANNI (DAL 16/02/2026 AL  
15/02/2028), CON OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI DUE ANNI E**

**PROROGA TECNICA**

**CIG: B9E1C443D7**

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto .....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività .....	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore .....	5
Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante .....	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi .....	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto .....	7
Art. 7 – Durata del contratto.....	7
Art. 8 – Revisione dei prezzi.....	8
Art. 9 – (DEC) Direttore dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto .....	8
Art. 11 – Anticipazione del prezzo .....	9
Art. 12 – Esecuzione del contratto.....	9
Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	9
Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	9
Art.16– Disposizioni in materia di contabilità .....	11
Art. 17 – Controllo sull'esecuzione del contratto.....	11
Art. 18 – Vicende soggettive dell'Appaltatore .....	12
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto .....	12
Art. 20 – Subappalto .....	12
Art. 21 – Pagamento diretto dei subcontraenti .....	13
Art. 22 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	13
Art. 23 - Condizioni di esecuzione - clausole sociali.....	13
Art. 24 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore.....	14
Art. 25 – Proprietà dei prodotti .....	14
Art. 26 – Trattamento dei dati personali .....	15

Art. 27 – Garanzia definitiva .....	15
Art. 28 – Obblighi assicurativi .....	15
Art. 29 – Penali .....	16
Art. 30 – Clausola di forza maggiore .....	17
Art. 31 – Risoluzione del contratto .....	18
Art. 32 – Recesso.....	18
Art. 33 – Controversie, foro competente e legge applicabile .....	18
Art. 34 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari .....	19
Art. 35 – Spese contrattuali .....	19
Art. 36 – Codice di comportamento e pantouflage .....	19
Art. 37 – Norma di chiusura .....	20

#### Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento di servizio di manutenzione, riparazione, disinstallazione e installazione di attrezzature di cucina e lavanderia in dotazione alle mense scolastiche e ai nidi con fornitura di pezzi di ricambio ed è riconducibile alle seguenti categorie:

N.	Descrizione servizi/beni	CPV	codice ATECO	P(principale) S( secondario)
1	servizio di manutenzione, riparazione di attrezzature di ristorazione	50882000-1	33.12.99	P
2	Parti di elettrodomestici	39716000-4	33.12.99	S

2. La Stazione appaltante si propone di mantenere le attrezzature di cucina e di lavanderia in buono stato di efficienza al fine di garantire la puntuale e corretta gestione del servizio di ristorazione scolastica.

3. L'appalto si articola in un unico lotto in quanto la suddivisione in più lotti richiederebbe, per la Stazione appaltante, un'organizzazione più complessa del tutto sproporzionata al valore dell'appalto e quindi antieconomica. Il modesto valore del servizio garantisce comunque l'accesso anche alle piccole e medie imprese.

#### Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'articolo 1 ha esecuzione presso le scuole ed i servizi di nido d'infanzia indicati nel progetto del servizio di cui il presente capitolato speciale di appalto è parte integrante.

2. Il servizio si articola in due tipi di attività:

- a) manutenzione e/o riparazione di attrezzature;
- b) disinstallazione e/o installazione di attrezzature

3. Ogni attività ha avvio con una esplicita richiesta della Stazione appaltante formulata via PEC, e termina con la trasmissione del rapporto di fine intervento via PEC alla Stazione appaltante.

4. Con riferimento alla attività di manutenzione e/o riparazione delle attrezzature si precisa che l'Appaltatore deve:

- a. prendere in carico la richiesta di intervento;
- b. valutare le cause del guasto/ rottura dell'attrezzature e la fattibilità e convenienza dell'intervento comunicandone i risultati alla Stazione appaltante tramite PEC. In particolare dovrà specificare se il guasto/la rottura dell'attrezzatura sia dipeso da caduta, motivo accidentale, colpa grave o dolo del personale o di terzi nonché il costo dell'intervento e degli eventuali pezzi di ricambio;
- c. realizzare, dopo la necessaria autorizzazione della Stazione Appaltante, l'intervento nei locali dove i beni sono in uso in un orario che non interferisca con il lavoro del personale di cucina ed in cui le scuole sono aperte; l'autorizzazione verrà rilasciata dalla Stazione appaltante tramite PEC;
- d. fornire, se necessario e previa autorizzazione della Stazione appaltante, pezzi di ricambi nuovi e originali se ancora in produzione. Si precisa che i pezzi eventualmente sostituiti devono essere smaltiti, secondo le disposizioni di legge vigenti, a cura dell'Appaltatore, che si farà carico degli oneri derivanti.
- e. collaudare le attrezzature oggetto d'intervento;

- f. compilare la reportistica dell'intervento come meglio descritta all'articolo 16 del presente capitolato.
5. Con riferimento alla attività di disinstallazione e/o installazione di attrezzature si precisa che l'Appaltatore deve:
  - a. prendere in carico la richiesta di disinstallazione e/o installazione di attrezzature;
  - b. realizzare l'intervento di disinstallazione e/o installazione;
  - c. compilare la reportistica dell'intervento come meglio descritta all'articolo 16 del presente capitolato.
6. L'Appaltatore deve effettuare il primo sopralluogo entro 18 ore dalla richiesta per interventi non urgenti ed entro 9 ore dalla richiesta per interventi urgenti. Al fine del calcolo delle ore non si conteggiano le ore comprese tra le 17.00 e le 8.00 del giorno successivo.
7. L'Appaltatore deve trasmettere la relazione sulla convenienza dell'intervento di manutenzione e/o riparazione delle attrezzature e eventuale preventivo entro il giorno successivo (sabati e festivi esclusi) del sopralluogo se l'intervento non è urgente ed entro il giorno del sopralluogo se urgente.
8. Gli interventi di manutenzione e/o riparazione devono essere realizzati entro tre giorni dal ricevimento dell'autorizzazione ad eseguire l'intervento o entro tre giorni dall'arrivo del pezzo di ricambio se non urgente ed entro il giorno successivo dell'autorizzazione ad eseguire l'intervento o dall'arrivo del pezzo di ricambio se urgente.
9. In deroga a quanto previsto comma 4, lettere c) e d), le autorizzazioni non sono necessarie, qualora l'intervento, comprensivo dei pezzi di ricambio, abbia un valore complessivo inferiore ad € 150,00 ed i pezzi di ricambio siano disponibili. In tal caso l'Appaltatore deve eseguire l'intervento entro il giorno successivo a quello del sopralluogo.
10. In deroga a quanto previsto nel comma 4, lettera c), qualora non sia possibile realizzare l'intervento nei locali dove le attrezzature sono in uso l'Appaltatore è autorizzato a spostare i beni in locali propri o di terzi, facendosi carico di tutti gli oneri derivanti e assumendosi anche l'eventuale responsabilità dei danni arrecati ai beni stessi durante il trasporto e/o la loro custodia.
11. Gli interventi di disinstallazione e/o installazione di attrezzature devono essere realizzati nei tempi di volta in volta concordati con la Stazione appaltante tenendo conto delle circostanze che determinano la necessità dell'intervento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: necessità di sgombrare i locali per dare corso ad interventi sui locali o sugli impianti urgenti o programmati).
12. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti da parte di personale specializzato munito di documento di identificazione in corso di validità: Il personale specializzato dovrà farsi identificare dal personale scolastico e/o di cucina e dovrà firmare il registro presenze secondo la procedura prevista nel manuale di autocontrollo della ditta di ristorazione.

### Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

### Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante

Con la comunicazione di affidamento dell'appalto la Stazione appaltante indica il nominativo e il recapito dei referenti dell'U.O. Ristorazione Scolastica autorizzati a gestire i rapporti con l'Appaltatore.

### Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
  - b) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - c) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
  - d) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
  - e) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
  - f) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
  - g) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.
4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che

permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

5. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

### Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a) progetto del servizio ed i suoi allegati
  - b) l'offerta economica dell'Operatore economico
  - c) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
  - d) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
  - e) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;
  - f) progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale
  - g) la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi derivanti dalle clausole sociali e dalle condizioni particolari di esecuzione del contratto.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, a mezzo corrispondenza secondo l'uso del commercio in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 78 del Regolamento Comunale di contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 29 marzo 2010.

### Art. 7 – Durata del contratto

1. L'appalto (escluse le eventuali opzioni) decorre dal 16 febbraio 2026 ed ha la durata di due anni in 2 (due) anni.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la Stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. In conformità all'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva l'opzione di prorogare il contratto per una durata massima pari a 2 (due) anni] ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 39.309,72 (comprensivo dei costi degli oneri di sicurezza da interferenza), al netto di Iva.

4. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario. L'Appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante.

5. In caso di necessità, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi del comma 11, dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, di chiedere la proroga tecnica per complessivi 6 mesi. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

#### Art. 8 – Revisione dei prezzi

1. Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici:

TIPO INDICE (*)(**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1	TIPO INDICE (*)(**)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2
PPI	[31] fabbricazione di mobili	IR	[38] fabbricazione di mobili
peso	<b>w1 = 0,7</b>	peso	<b>w2 = 0,3</b>

3. L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1, dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicità della verifica dell'indice identificato è annuale.

4. In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, l'indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per la ridetta aggiudicazione, come previsto dall'art. 12, comma 1, dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

5. La Stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di riferimento e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

6. L'attivazione della clausola di revisione del prezzo, in assenza dell'istanza di parte, avverrà automaticamente su iniziativa della Stazione appaltante a seguito della pubblicazione dell'indice ISTAT recante la variazione dello stesso, così come previsto all'art. 60, comma 3, del D.Lgs 36/2023 e dall'art. 12 dell'Allegato II.2 bis al Decreto stesso.

7. Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante dall'Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

#### Art. 9 – (DEC) Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

#### Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il (DEC) direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.



3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che, alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

6. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

### Art. 11 – Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

### Art. 12 – Esecuzione del contratto

Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023

### Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

### Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante si riserva, in relazione alle esigenze del servizio di ristorazione, di spostare, chiudere i centri di ristorazione indicati nel progetto e/o di aprirne di nuovi così come si riserva la facoltà di spostare le attrezzature da un centro di ristorazione all'altro nonché di sostituirle, dismetterle senza sostituzione o integrarle con altre.

### Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il prezzo del servizio e dei pezzi di ricambio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio pertanto, oltre al corrispettivo dovuto per le attività di manutenzione, riparazione, disinstallazione e installazione di attrezzature e al prezzo dei ricambi come sotto determinati nulla sarà dovuto all'Appaltatore ad alcun titolo.

2. Il corrispettivo dovuto per le attività di manutenzione, riparazione, disinstallazione e installazione di attrezzature è determinato moltiplicando il costo orario del servizio indicato nell'offerta per le ore di durata dell'intervento. Alla durata degli interventi possono essere aggiunti un massimo di 15 minuti al giorno per gli spostamenti. Il prezzo dei ricambi è determinato applicando, al prezzo di listino presentato, in sede di gara il ribasso offerto. Per eventuali sostituzioni non previste nel listino prezzi si farà

riferimento al listino prezzi della ditta fornitrice al quale si applicherà il ribasso offerto in sede di gara.

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore ogni bimestre fatto salvo quanto previsto all'art. 20, comma 4, del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore e subcontraenti.

4. I pagamenti sono disposti previa verifica della regolare esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare il rispetto delle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

5. La verifica della regolare esecuzione avviene entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione del rapporto di intervento. Solo dopo la verifica della regolare esecuzione e della approvazione del documento di cui all'articolo 16, comma 6, del presente capitolato, l'Appaltatore può emettere la documentazione fiscale.

6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale che dovrà essere suddivisa tra centri di ristorazione a servizio di scuole e centri di ristorazione a servizio di nidi.

7. In conformità all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

8. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta del 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

9. In conformità all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

10. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

11. La Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni

dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Appaltatore può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

12. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale che comunque dovrà essere emessa successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

13. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

### Art.16– Disposizioni in materia di contabilità

1. La Stazione Appaltante e l'appaltatore si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'articolo 15 – “Modalità di pagamento e fatturazione del compenso”.

2. In particolare, l'Appaltatore deve predisporre, la modulistica dei sopralluoghi e degli interventi e per ogni centro di ristorazione, un registro di manutenzione.

3. La reportistica degli interventi e sopralluoghi ed il registro di manutenzione di cui al comma precedente devono essere compilati ogni qualvolta vi sia un sopralluogo o un intervento e devono riportare le seguenti informazioni:

- nome dell'Appaltatore;
- nome del tecnico che effettua il sopralluogo o l'intervento;
- data di esecuzione del sopralluogo o dell'intervento;
- orario d'ingresso del tecnico;
- orario di uscita del tecnico;
- data di richiesta e di arrivo del pezzo di ricambio e del relativo costo;
- note relative allo stato di risoluzione dell'intervento (risolto, non risolto, parzialmente risolto e cosa rimane da risolvere).

4. L'eventuale registro di manutenzione deve essere consegnato al primo intervento al personale di mensa o al Comune. Laddove, per giustificati motivi, non sia possibile compilare il Registro della Manutenzione, sarà cura del tecnico incaricato comunicare i dati sopra indicati alla Stazione appaltante, in modo da aggiornare il Registro.

5. L'Appaltatore deve trasmettere, prontamente via PEC, alla Stazione Appaltante i rapporti di intervento o di sopralluogo con i dati di cui al comma 3.

6. Entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'ultimo mese a cui si riferisce la fatturazione, l'Appaltatore deve inoltre trasmettere alla Stazione appaltante a mezzo PEC un documento riassuntivo (o pre-fattura) di tutti gli interventi e sopralluoghi eseguiti per i quali è stata verificata la regolare esecuzione, specificando il centro di ristorazione interessato dal sopralluogo o dall'intervento la durata del sopralluogo o dell'intervento ed il prezzo dei pezzi di ricambio eventualmente forniti in ciascun intervento. Il Comune si riserva di richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento di cui sopra. L'approvazione del documento di cui sopra verrà effettuata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal dalla presentazione del documento (o pre-fattura) stesso fatto salva la sospensione in caso di richiesta chiarimenti o integrazioni.

### Art. 17 – Controllo sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo 29.

3. La Stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

### Art. 18 – Vicende soggettive dell'Appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'articolo 120, comma 1, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

### Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

### Art. 20 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale, di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la Stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che:

- a. non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;
- b. i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli Operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

- c. i contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.
3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.
5. Nel caso di subappalto c.d. "a cascata" l'Operatore economico è tenuto al rispetto dei medesimi adempimenti già osservati in sede di richiesta di autorizzazione del subappalto, nonché all'integrale rispetto di quanto disposto all'art. 119 e da altri articoli del D.Lgs. 36/2023 in tema di subappalto, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

### Art. 21 – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

### Art. 22 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore ed i subappaltatori sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di rapporto di lavoro in genere.
2. Conformemente all'art. 11, comma 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e a quanto altresì previsto nella lettera d'invito, l'appaltatore ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori del settore metalmeccanico, specifico per le imprese di installazione impianti, stipulato il 15 febbraio 2024 e valido fino al 31 dicembre 2026, ovvero di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.
3. Fatto salvo il trattamento di miglior favore, gli aggiudicatari devono continuare ad applicare i contratti collettivi di cui al precedente comma anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. L'appaltatore ed i subappaltatori garantiscono al proprio personale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.
5. L'Aggiudicatario è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
6. È a carico dell'Appaltatore e dei subappaltatori l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

### Art. 23 - Condizioni di esecuzione - clausole sociali

1. Alla luce della tipologia del servizio per la sua esecuzione sono previste, ai sensi dell'articolo 57 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, le clausole sociali di seguito dettagliate la cui accettazione è dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta:

- clausola sociale volta a garantire la stabilità occupazionale: “al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall'articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato per il presente servizio”.  
L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornire alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato, diviso per qualifica/inquadramento professionale con la dimostrazione del rispetto secondo il Piano di assorbimento presentato in sede di gara. Il rispetto di detto Piano sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto. L'attuazione del Piano di assorbimento rappresenta un obbligo contrattuale, pertanto, saranno applicate, nei casi di inadempimento, le penali previste all'art. 29 del presente Capitolato. L'elenco nominativo del personale impiegato dovrà essere mantenuto aggiornato per tutta la durata dell'appalto.
- clausola sociale volta a garantire pari opportunità generazionali e di genere:  
Considerato l'oggetto dell'appalto, il valore dello stesso, il numero di ore previsto per gli interventi (poco più di 17 ore al mese) nonché la presenza della clausola di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente non trovano applicazione nel presente appalto le clausole sociali a garanzia delle pari opportunità generazionali, di genere di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023

2. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione un recapito telefonico dalle ore 8:00 alle ore 17:00 tutti i giorni lavorativi (sabato escluso).

### Art. 24 – Elezione di domicilio dell'Appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) indicato dall'Operatore economico o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

### Art. 25 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della Stazione appaltante.

2. L'Operatore economico deve comunicare preventivamente alla Stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

#### Art. 26 – Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto, vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell'Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia.

2. Le parti con la sottoscrizione del presente contratto danno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

3. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento sopra citato, l'Operatore economico **non** è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati.

#### Art. 27 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 e comma 4-bis del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

- a. "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante è quello del Tribunale di Udine".
- b. "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla Stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Udine. Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

5. La Stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

#### Art. 28 – Obblighi assicurativi

1. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione appaltante,



sia dell'Appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'Appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. A tale scopo l'Appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura per qualsiasi tipo di danno arrecato all'Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori della stessa, e ai terzi, per un importo non inferiore a € 2.000.000,00 per ogni sinistro, a € 2.000.000,00 per ogni persona e a € 2.000.000,00 per danni a cose e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto.

5. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Udine, con un limite non inferiore a € 2.000.000,00 per ogni sinistro, ad € 2.000.000,00 per ogni persona e ad € 2.000.000,00 per danni a cose.

6. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

7. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 6.000.000,00 (sei milioni/00) per sinistro con il limite di Euro 2.000.000,00 (un milione/00) per persona.

8. Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

9. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito

10. Copia delle polizze deve essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

### Art. 29 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3 è applicata una penale di € 50, 00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto si applica una penale di Euro 500,00 salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti



all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 27 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 31, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### Art. 30 – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude, a una parte, l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

2. In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi di una delle seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

3. L'Appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'Esecuzione del Contratto di idonea documentazione probatoria.

4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto valuta la sussistenza di una delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

5. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

6. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

7. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

8. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

### Art. 31 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. il non aver iniziato o concluso i sopralluoghi e gli interventi entro 30 (trenta) giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla Stazione appaltante;
- e. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 19 del presente capitolato;
- f. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 17, comma 3, del presente capitolato;
- i. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 29, comma 5, del presente capitolato;

3. Il contratto di appalto può essere altresì risolto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 99, comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023.

4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

### Art. 32 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri Soggetti Aggregatori aventi condizioni migliorative rispetto al contratto stipulato

### Art. 33 – Controversie, foro competente e legge applicabile

1. In caso di controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole,

ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Udine.

2. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio.

### Art. 34 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

- a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

2. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del presente capitolato.

### Art. 35 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

### Art. 36 – Codice di comportamento e pantouflage

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal

- "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165",
- "Codice di comportamento del Comune di Udine", disponibile al seguente indirizzo internet:  
<https://www.comune.udine.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Udine>.
- piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) vigente visibile al seguente indirizzo internet: <https://www.comune.udine.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-Integrato-di-Attivita-e-Organizzazione-PIAO>

2. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

3. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi a oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Udine che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

4. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

### Art. 37 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.